



Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi

01.01.2023

Regolamento R-247

Regolamento relativo all'applicazione della legge sul controllo dei metalli preziosi per i titolari della patente di fonditore e dell'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Elenco delle abbreviazioni

KYC	Know your Customer
KYP	Know your Product
LBMA	London Bullion Market Association
LCMP	Legge sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31)
LPPM	London Platinum & Palladium Market
LRD	Legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0)
OCMP	Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
ORD-UDSC	Ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro; RS 955.023)
Ufficio centrale	Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi

INDICE

1	In generale.....	4
1.1	Osservazioni preliminari	4
1.1.1	Definizioni	4
2	Patenti e autorizzazioni	5
2.1	Garanzia di un'attività commerciale ineccepibile (art. 25 cpv. 2 e 3 LCMP; verifica della garanzia)	5
3	Obblighi dei titolari della patente o dell'autorizzazione	6
3.1	Obbligo d'informare	6
3.2	Esercizio della professione soggetta a patente o autorizzazione	6
3.3	Portata degli obblighi di diligenza (art. 168–168b OCMP)	6
3.3.1	Obblighi di diligenza	6
3.3.2	Chiarimenti approfonditi	6
3.3.3	Misure organizzative	7
3.4	Determinazione del titolo dei prodotti della fusione (art. 173–178 OCMP)	8
3.4.1	Commercio di prodotti della fusione in Svizzera	8
3.4.2	Importazione di prodotti della fusione	8
4	Compiti del Controllo dei metalli preziosi	9
4.1	Vigilanza (art. 168d OCMP)	9
4.2	Misure amministrative e sanzioni.....	10
Allegato – matrice relativa ai requisiti minimi (raccomandati) per quanto riguarda gli obblighi di diligenza, per tipo di patente o permesso e caso		11

1 In generale

1.1 Osservazioni preliminari

Scopo del presente regolamento è garantire un'applicazione uniforme della legislazione sul controllo dei metalli preziosi per i titolari della patente di fonditore e dell'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio. Esso si fonda sulle basi legali vigenti riportate di seguito:

- legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP; [RS 941.31](#));
- ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP; [RS 941.311](#)).

Un riassunto delle principali basi legali è desumibile dal documento relativo alle [disposizioni sulla fusione e sul saggio dei metalli preziosi](#).

L'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Industriestrasse 37, 2555 Brugg, Svizzera, tel. +41 58 462 66 22, emk.info@bazg.admin.ch) è disponibile per fornire in qualsiasi momento informazioni, orali o scritte, sulla legislazione svizzera sul controllo dei metalli preziosi.

1.1.1 Definizioni

Sono **metalli preziosi** ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP l'oro, l'argento, il platino e il palladio.

Sono considerate **materie da fondere** ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 LCMP:

- a) i metalli preziosi provenienti dall'estrazione delle materie prime o dalla raffinazione;
- b) i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi (vedi anche art. 35a OCMP);
- c) i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.

Per **prodotti della fusione** ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LCMP s'intendono verghe, lastre, sbarre e granaglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere.

2 Patenti e autorizzazioni

Con la trasformazione in prodotti della fusione, le materie da fondere perdono le loro caratteristiche originarie come forma e composizione. Ciò rende impossibile o perlomeno molto difficile risalire al materiale originario. Al fine di impedire il commercio di metalli preziosi ottenuti illegalmente, la **fabbricazione industriale di prodotti della fusione è soggetta a patente** (art. 24 LCMP). Nell'ambito dell'accettazione di materie da fondere e di prodotti della fusione, i fonditori sono soggetti all'obbligo di diligenza, di documentazione e di denuncia.

Scopo delle presenti disposizioni è l'applicazione uniforme delle basi legali relative alla fusione e al saggio dei metalli preziosi. Tali disposizioni sono vincolanti per i titolari di una patente di fonditore e si applicano, per analogia, anche ai titolari di un'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio ai sensi dell'articolo 41 LCMP. Questi ultimi sono particolarmente interessati quando importano materie da fondere o prodotti della fusione dall'estero e se sono titolari, sia di una patente di fonditore che titolari di un'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio (saggiatore–fonditore, art. 41 LCMP). Inoltre, se la loro attività è considerata come intermediazione finanziaria, si applicano anche le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro (LRD RS 955.0).

La patente individuale di fonditore (art. 171 segg. OCMP) non è oggetto del presente regolamento.

2.1 Garanzia di un'attività commerciale ineccepibile (art. 25 cpv. 2 e 3 LCMP; verifica della garanzia)

Nel quadro del rilascio della patente di fonditore (art. 165–166b OCMP), i richiedenti devono fornire la prova della garanzia di un'attività commerciale ineccepibile (art. 25 LCMP); lo stesso vale in caso di rinnovo della patente.

3 Obblighi dei titolari della patente o dell'autorizzazione

3.1 Obbligo d'informare

I titolari di una patente sono obbligati a comunicare immediatamente all'Ufficio centrale qualsiasi modifica relativa alla patente (art. 25 e 26 LCMP e art. 166a OCMP).

3.2 Esercizio della professione soggetta a patente o autorizzazione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme delle basi legali e delle disposizioni esecutive vigenti, sono di seguito illustrati i singoli obblighi che i titolari di una patente di fonditore e di un'autorizzazione ad esercitare la professione di saggiatore del commercio devono soddisfare per adempiere ai loro obblighi di diligenza.

3.3 Portata degli obblighi di diligenza (art. 168–168b OCMP)

3.3.1 Obblighi di diligenza

Gli obblighi di diligenza comprendono in particolare l'obbligo dei titolari di una patente o di un'autorizzazione di identificare in modo completo e **controllare i propri clienti (KYC)** nonché di **verificare la provenienza delle materie da fondere (KYP)**.

I requisiti minimi (raccomandati) per tipo di patente o autorizzazione e caso sono desumibili dalla matrice **in allegato**.

3.3.2 Chiarimenti approfonditi

Se vi sono dubbi sulla provenienza dei materiali o sull'integrità del cliente, i titolari di una patente e di un'autorizzazione devono effettuare chiarimenti particolarmente accurati e approfonditi (art. 168a cpv. 3 OCMP).

Indicatori d'irregolarità sono ad esempio:

- il cliente fornisce manifestamente indicazioni false o ingannevoli;
- sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti d'identità e della documentazione presentati;
- le materie da fondere fornite non corrispondono, a quanto convenuto;
- le quantità fornite aumentano notevolmente senza un motivo valido;
- pubblicamente o attraverso dei media, il cliente è messo in relazione con pratiche illegali.

Per i chiarimenti particolarmente approfonditi (art. 168a cpv. 3 OCMP) e la verifica dell'identità del cliente (art. 168a cpv. 2 OCMP) si prestano in particolare:

- ricerche nelle banche dati;
- controlli in loco (eventualmente, da parte di terzi indipendenti);
- conferma dell'autenticità dei documenti d'identità e della documentazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 ORD-UDSC;

- verifica e valutazione della catena di approvvigionamento del cliente tramite altre misure adeguate, tra cui: raccolta di informazioni presso autorità, organizzazioni internazionali e di società civile, consultazione di studi scientifici, rapporti di base e rapporti di esperti;
- se del caso, ottenere la prova d'origine rilasciata dalle autorità competenti del rispettivo paese di partenza.

3.3.3 Misure organizzative

Al fine di rispettare gli obblighi di diligenza, in particolare visti i rischi del commercio internazionale dei metalli preziosi, i saggiatori–fonditori si orientano agli standard internazionali, tra cui le raccomandazioni della [guida dell'OCSE in funzione del dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio](#)¹, soprattutto se vi è la possibilità che nell'ambito della loro attività trattino metalli preziosi provenienti direttamente o indirettamente da zone di conflitto o ad alto rischio.

Ai sensi dell'articolo 168*b* OCMP, i titolari di una patente di fonditore sono obbligati a impedire, tramite misure e provvedimenti organizzativi adeguati, la fusione nella propria azienda di materie da fondere di provenienza illecita. Per adempiere gli obblighi di diligenza aziendali richiesti, l'Ufficio centrale raccomanda la creazione di un sistema di controllo interno a cinque livelli, che si basa sulla suddetta guida dell'OCSE e che copre **almeno** i seguenti punti:

1. **Uso di un sistema di gestione aziendale** il quale deve garantire la verifica dei seguenti punti:
 - Adottare una politica relativa alla catena di approvvigionamento per identificare e gestire i rischi associati all'ottenimento di metalli preziosi da zone di conflitto o ad alto rischio, e impegnarsi ad attuarla;
 - Organizzare i sistemi di gestione interna per sostenere l'attuazione del dovere di diligenza in funzione alla catena di approvvigionamento;
 - Sviluppare un sistema di raccolta d'informazioni e di controllo trasparente per la catena di approvvigionamento dei metalli preziosi;
 - Rafforzare il coinvolgimento dell'azienda presso i fornitori;
 - Sviluppare un strumento aziendale per il trattamento dei reclami.
2. Identificare e valutare i rischi associati alla catena di approvvigionamento;
3. Strutturare e praticare una strategia per rispondere ai rischi identificati;
4. Organizzare e realizzare audit indipendenti per verificare la conformità con gli obblighi di diligenza in punti specifici della catena di approvvigionamento dove c'è un problema particolare o il sospetto di un problema particolare;
5. Pubblicare annualmente un rapporto d'esercizio sul dovere di diligenza concernente la catena d'approvvigionamento.

¹ OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from conflict Affected- and High-Risk Areas, incl. Supplement on Gold (3^a ed., 2019, non disponibile in italiano).

3.4 Determinazione del titolo dei prodotti della fusione (art. 173–178 OCMP)

3.4.1 Commercio di prodotti della fusione in Svizzera

I prodotti della fusione devono essere muniti di un marchio di fonditore (art. 31 LCMP). Per i prodotti della fusione destinati a essere rivenduti è necessaria la determinazione del titolo da parte di un saggiatore del commercio (art. 41 e 42 LCMP) o di un ufficio di controllo dei metalli preziosi. Questi prodotti devono essere quindi muniti del marchio del saggiatore e dell'indicazione del titolo.

3.4.2 Importazione di prodotti della fusione

Le determinazioni del titolo di prodotti della fusione eseguite all'estero sono riconosciute in Svizzera soltanto se è comprovato che soddisfano i requisiti di qualità e rispettano gli obblighi di diligenza validi per i saggiatori–fonditori svizzeri (art. 178 cpv. 1 OCMP). Attualmente ciò vale solo per i prodotti della fusione provenienti da produttori che figurano nelle liste «good delivery» LBMA² e LPPM³. L'Ufficio centrale pubblica un [elenco dei titolari svizzeri ed esteri di patenti e permessi \(secondo gli art. 168d cpv. 1 e 178 cpv. 5 OCMP\)](#).

I prodotti della fusione che all'importazione non recano un marchio di saggiatore–fonditore svizzero o di saggiatore–fonditore estero riconosciuto (p. es. lingotti doré provenienti dalle miniere) possono essere accettati, ai fini della trasformazione, dai saggiatori del commercio che soggiacciono alla LCMP e alla LRD per la trasformazione, dato che nel quadro dei loro obblighi di diligenza questi devono chiarire la provenienza lecita del materiale. **Per tale motivo, solo i saggiatori del commercio sono autorizzati a importare prodotti della fusione senza marchio.**

Ai metalli preziosi bancari si applicano disposizioni separate (art. 178 cpv. 2 OCMP). Essi sono liberamente commerciabili e possono essere importati senza restrizioni.

² LBMA: London Bullion Market Association

³ LPPM: London Platinum & Palladium Market

4 Compiti del Controllo dei metalli preziosi

4.1 Vigilanza (art. 168d OCMP)

L'Ufficio centrale vigila sui titolari di patenti di fonditore (art. 42 LCMP, art. 168d OCMP) nonché sulle attività dei saggiatori del commercio (art. 34 OCMP). Gli ispettori hanno il diritto di consultare i documenti d'affari, la contabilità commerciale e di controllare i depositi di merci (art. 168d cpv. 3 OCMP). Essi hanno l'obbligo di tacere in merito a tutte le constatazioni fatte nell'esercizio della loro attività professionale.

L'Ufficio centrale esegue ispezioni parziali o controlli completi dei sistemi, relativi, tra l'altro, ai seguenti ambiti:

- organizzazione, struttura aziendale e responsabilità, in particolare per quanto riguarda l'attività di fonditore e/o saggiatore del commercio;
- genere di attività commerciale (raffinazione, riciclaggio, fusione ecc.);
- osservanza dell'obbligo di menzionare pubblicamente la patente di fonditore (insegne commerciali, intestazione della carta da lettera, sito Internet) ai sensi dell'articolo 168 capoverso 2 OCMP;
- eventuale assoggettamento alla LRD in veste di intermediario finanziario;
- direttive interne in materia di gestione e compliance per quanto concerne l'accettazione, la lavorazione e la vendita di materie da fondere e prodotti della fusione;
- gestione dei rischi dell'impresa;
- procedura di accettazione dei materiali (p. es. presenza del marchio di fonditore/saggiatore, controllo preliminare, analisi);
- procedura in caso di non conformità o constatazione di irregolarità nel quadro dell'accettazione del materiale;
- procedura finora applicata per casi/affari critici;
- struttura dei fornitori (KYC);
- procedura di verifica della legittima provenienza delle merci (KYP), compresa verifica e valutazione della relativa documentazione;
- rispetto degli obblighi di registrazione contabile secondo l'articolo 168c capoverso 2 OCMP;
- elenco dei clienti;
- locali e attrezzature tecniche, eventualmente laboratorio di analisi (incl. accreditamento);
- punzoni (marchio di fonditore e/o saggiatore fonditore);
- formazione e perfezionamento del personale competente.

4.2 Misure amministrative e sanzioni

La violazione delle prescrizioni e degli obblighi, rappresenta un'infrazione all'articolo 55 LCMP, essa è punita con una multa. Viene anche emanato un avvertimento scritto. In caso di recidiva, l'Ufficio centrale revoca, temporaneamente o definitivamente, la patente e/o l'autorizzazione in applicazione dell'articolo 26 capoverso 2 LCMP e dell'articolo 166a OCMP.

Allegato – matrice relativa ai requisiti minimi (raccomandati) per quanto riguarda gli obblighi di diligenza, per tipo di patente o permesso e caso

Osservazioni:

- La presente matrice si applica ai casi più comuni e va considerata come una lista di controllo. Non ha la pretesa di comprendere ogni tipo di caso o eventualità.
- Non tutti i punti elencati per caso sono sempre applicabili, ma devono essere sempre verificati. Ad esempio, se per l'esportazione da un Paese non è necessaria alcuna autorizzazione d'esportazione, è sufficiente documentare tale fattispecie in modo verificabile. Per contro, si può sempre partire dal presupposto che nel Paese di spedizione è stata allestita una dichiarazione d'esportazione.

Prima parte: KYC e KYP

Controllo da eseguire / possibili prove	Partner commerciale											
	Banche centrali	Banche commerciali	Zecca	Acquirente	Intermediario	Miniere (incl. estrazione alluvionale)	Lavorazione metalli preziosi (industria orologiera, orafi ecc.)	Privati (merce di proprietà privata)	Titolare di una patente individuale di fonditore	Titolare di una patente di fonditore	Saggiatore del commercio o saggiatore-fonditore riconosciuto	
KYC												
Identificazione del cliente secondo l'art. 168a cpv. 2 OCMP per le persone fisiche, per le persone giuridiche tramite un estratto del registro di commercio ⁴	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Documentazione secondo l'art. 168c cpv. 2 lett. a e b OCMP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Legittimazione tramite legge monetaria nazionale	X		X									
Licenza bancaria dell'autorità di vigilanza statale ⁵ (o prova equivalente)		X										
Autorizzazione LRD dell'autorità di vigilanza statale ⁵ (o prova equivalente)		X		X	X					X		X
In caso di provenienza estera: prova dell'esportazione secondo la guida dell'OCSE	X	X	X	X	X	X	X					X
Licenza statale di estrazione ⁵				X	X	X						
Autorizzazione statale d'esportazione ⁵				X	X	X						
Controllo elenco degli embarghi (SECO)	X	X	X	X	X	X	X	X				X

⁴ Secondo l'art. 6 ORD-UDSC

⁵ Se disponibile o prevista dal diritto locale

Controllo da eseguire / possibili prove	Partner commerciale										
	Banche centrali	Banche commerciali	Zecca	Acquirente	Intermediario	Miniere (incl. estrazione alluvionale)	Lavorazione metalli preziosi (industria orologiera, orafi ecc.)	Privati (merce di proprietà privata)	Titolare di una patente individuale di fonditore	Titolare di una patente di fonditore	Saggiatore del commercio o saggiatore-fonditore riconosciuto
KYP											
Controllo indicazioni di peso e qualità all'accettazione (controllo in entrata)	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Documentazione secondo l'art. 168c cpv. 2 lett. c - f OCMP	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Prova dell'esecuzione dei controlli degli obblighi di diligenza all'accettazione della merce (incl. transazioni precedenti)				X	X						
Documenti di trasporto disponibili e completi				X		X					
Dichiarazione di proprietà firmata								X			

Seconda parte: controllo all'accettazione di prodotti della fusione

Caratteristiche dei prodotti della fusione	Azione / direttive
Prodotti della fusione provenienti dall'estero non controllati né designati (p. es. lingotti doré)	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare in modo univoco il lotto sulla base della documentazione • Accettazione consentita solo ai saggiatori del commercio (saggiatori-fonditori)
Figura nella lista «good delivery» LBMA	Dopo la verifica: accettazione ok
Figura nella lista «good delivery» LPPM	Dopo la verifica: accettazione ok
Presenza del marchio individuale di fonditore	Accettazione solo da parte dei saggiatori del commercio (saggiatori-fonditori)
Presenza del marchio di fonditore	Accettazione solo da parte dei saggiatori del commercio (saggiatori-fonditori)
Presenza del marchio del saggiatore	Dopo la verifica: accettazione ok
Presenza del marchio di fonditore-saggiatore	Dopo la verifica: accettazione ok